

- o) Rinnovamento e miglioramento villaggi e tutela patr. rurale
- p) Diversificazione attività settore agricolo e affini
- q) Gestione risorse idriche
- r) Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali
- s) Incentivazione attività turistiche ed artigianali
- t) Tutela ambiente-agricoltura, silvicoltura, benessere animale.
- u) Ricostruzione potenziale agricolo per disastri naturali
- v) Ingegneria finanziaria
- x) Valutazione
- w) Misure in corso
- z) Misure ante 92 (reg. 4115/88 e 1609/89)

Alcuni di questi interventi (d-e-f-h) sono oggetto di un cofinanziamento FEOGA- Stato, che nelle Regioni dell'Obiettivo 1 si riconduce ad un intervento del FEOGA pari al 75%; per le altre Regioni è limitato al 50% circa. Per gli altri interventi il cofinanziamento è effettuato da tre soggetti: FEOGA, Stato e Regioni con percentuali che cambiano a seconda della regione e della misura di riferimento.

Le istruttorie ed i controlli devono essere effettuati dalle Regioni sulla base delle prescrizioni stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei Controlli", approvato dal Comitato Nazionale di Sorveglianza di AGEA.

L'utilizzo del portale per le misure E ed F da parte delle Regioni, ha reso possibile un procedimento istruttorio uniforme per tutte le Regioni, consentendo inoltre di effettuare in automatico i controlli incrociati con le banche dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Con riferimento ai controlli, vengono individuate le percentuali minime da effettuare "in itinere" e successivamente al pagamento dell'aiuto, ma con impegni in corso (entrambe le percentuali minime sono previste nella misura del 5%).

Qualora oltre il 50% delle domande oggetto di controllo evidenzino irregolarità, la dimensione del campione deve essere aumentata almeno del 3%.

Il campione da noi selezionato è composto da 43 pratiche, per un importo complessivo pari ad Euro 4.494.178,09.

La tabella che segue riassume l'esito delle verifiche di dettaglio effettuate su tali pratiche:

	N° pratiche	Importo in Euro	Eccezioni Rilevate
A	7	161.978,32	<ul style="list-style-type: none"> - per una pratica manca il titolo di conduzione; - per tre pratiche manca il verbale di verifica in situ della Regione; - per due pratiche manca il titolo attestante le competenze professionali del beneficiario; - per una pratica la check list dell'istruttoria firmata dal responsabile istruttore e dal dirigente autorizzazione è compilata parzialmente; - per una pratica manca la comunicazione al beneficiario di approvazione del progetto e autorizzazione ad inizio lavori; - per una pratica manca il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto da un professionista iscritto all'albo competente; - per una pratica manca l'elenco di liquidazione firmato dal responsabile dell'autorizzazione pagamenti.
B	2	21.500,00	Dai test effettuati non è stata rilevata alcuna eccezione
C	1	185.000,00	Per la pratica selezionata sulla check list istruttoria firmata dal responsabile istruttore e dal dirigente autorizzazione manca il timbro dell'Organismo Delegato.
E	11	28.814,17	<ul style="list-style-type: none"> - per una pratica manca il registro di stalla ed il relativo certificato di monticazione; - per una pratica mancano per alcune particelle i contratti di comodato o un'autocertificazione sostitutiva degli stessi; - per una pratica manca il consenso del coniuge all'utilizzo delle particelle in regime di comunione di beni; - per una pratica i contratti di affitto e

	N° pratiche	Importo in Euro	Eccezioni Rilevate
			<p>di comodato non concordano con quelli risultanti dalle visure camerali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per due pratiche manca il certificato di posizione INPS; - per una pratica manca il verbale di istruttoria firmato dal responsabile istruttore; - per due pratiche manca la check list istruttoria firmata dal responsabile istruttore e dal dirigente autorizzazione; - per due pratiche la check list istruttoria non è firmata dal dirigente responsabile; - per due pratiche sulla check list istruttoria manca il timbro; - per una pratica manca l'elenco di liquidazione firmato dal responsabile autorizzazione; - per una pratica mancano le visure catastali; - per una pratica manca l'autodichiarazione di esistenza delle particelle ubicate in comunità montane (Quadro P).
F	10	48.005,93	<ul style="list-style-type: none"> - per una pratica manca copia del codice fiscale del richiedente l'aiuto; - per una pratica manca la copia del certificato della Camera di Commercio - per due pratiche manca la delega al CAA per la presentazione della domanda/documentazione integrativa; - per una pratica, di conferma, manca la domanda iniziale; - per una pratica mancano i titoli inerenti ad alcune particelle, tuttavia si rileva per tali particelle non è stato erogato l'aiuto e da parte del beneficiario non è stata inviata documentazione integrativa comprovante la maggiore superficie dichiarata in domanda;

	N° pratiche	Importo in Euro	Eccezioni Rilevate
			<ul style="list-style-type: none"> - per una pratica manca la fotocopia del registro di stalla alla data di presentazione della domanda; - per una pratica manca la copia del programma annuale di produzione relativo alle coltivazioni (PAP); - per una pratica manca l'attestazione di conformità rilasciata da parte di una società specializzata; - per tre pratiche manca il verbale di istruttoria firmato dal responsabile istruttore; - per una pratica la check list istruttoria firmata dal responsabile istruttore e dal dirigente autorizzazione riporta una quantità diversa da quella riportata sulla domanda di aiuto; - per una pratica dalla check list istruttoria firmata dal responsabile istruttore e dal dirigente autorizzazione emerge che il contributo è stato erogato per una superficie inferiore rispetto a quella richiesta.
G	4	217.249,51	<ul style="list-style-type: none"> - per due pratiche manca la copia della visura camerale effettuata presso la Camera di Commercio; - per una pratica manca il certificato antimafia; - per una pratica manca il verbale d'istruttoria firmato dal responsabile istruttore; - per una pratica manca la check list istruttoria firmata dal responsabile istruttore e dal dirigente; - per una pratica manca l'elenco di liquidazione firmato dal responsabile dell'area autorizzazione.
I	1	11.744,53	<p>Per la pratica manca il seguente documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiesta al beneficiario di presentazione del progetto definitivo.
P	2	34.481,91	Dai test effettuati non è stata rilevata

	N° pratiche	Importo in Euro	Eccezioni Rilevate
			alcuna eccezione.
Q	2	2.894.292,31	Per una pratica manca il verbale di verifica in situ delle opere effettuate.
R	1	44.813,41	Per la pratica manca: - l'elenco delle aziende servite dalle infrastrutture, ma vi è solo il numero riepilogativo; - il verbale di istruttoria firmato dal responsabile istruttore; - la check list istruttoria firmata dal responsabile istruttore e dal dirigente autorizzazione.
T	1	96.298,00	Dai test effettuati non è stata rilevata alcuna eccezione.
V	1	750.000,00	Dai test effettuati non è stata rilevata alcuna eccezione
Totale	43	4.494.178,09	

5.3.6.3 Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Reg. CE 1493/99

Il Reg. CE n. 1493/99 istituisce un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con l'obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del mercato.

Tale regime si applica ad uno o più dei seguenti casi:

1. la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
2. la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
3. i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime.

Le Regioni sono tenute a presentare i piani regionali di riconversione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'approvazione. Possono usufruire degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione solo le aziende agricole ricadenti in Regioni i cui piani di ristrutturazione e di riconversione siano stati approvati.

Il sostegno viene erogato sotto forma di:

- indennizzo ai produttori per le mancate entrate conseguenti all'esecuzione del piano;
- contributo alle spese di ristrutturazione e di riconversione.

Gli aiuti sono attribuiti sulla base di una graduatoria redatta da ciascuna regione che ha pubblicato un bando.

L'istruttoria delle domande è interamente delegata alle Regioni che la eseguono sulla base delle procedure definite nel manuale.

I richiedenti sono tenuti a presentare unitamente alla domanda, tutta la documentazione amministrativa prevista. Per la realizzazione degli investimenti è previsto un tempo massimo equivalente alla seconda campagna successiva a quella in cui fa riferimento la liquidazione,, entro i quali deve pervenire la richiesta di collaudo e la documentazione di spesa. Qualora il beneficiario richiedesse il contributo in via anticipata è tenuto a presentare una garanzia fidejussoria pari al 120% dell'aiuto anticipato. Effettuati i collaudi, la Regione trasmette gli elenchi di liquidazione all'AGEA per le erogazioni sia per le domande di aiuto a collaudo, che per le domande di aiuto anticipato.

I controlli amministrativi e le verifiche "in loco" sono interamente delegati alle Regioni.

I controlli in loco sono effettuati dalle Regioni o altri organismi delegati dalle regioni interessate,:

- Sulle domande a collaudo, per il 100% delle domande in quanto il diritto all'aiuto è riconosciuto previa verifica dei lavori eseguiti;
- Sulle domande di aiuto anticipato su un campione non inferiore al 5%.

Il campione da noi selezionato è composto da 4 pratiche, per un importo complessivo pari ad Euro 185.873,92.

Dalle analisi di dettaglio effettuate su tale campione sono emerse le seguenti anomalie:

1. per quattro pratiche il progetto presentato dal tecnico relativamente al costo totale dell'intervento non fa nessun riferimento a prezziari nazionali, così come richiesto dal bando regionale. Tuttavia per una

pratica la Regione Sardegna ci ha comunicato che è stato utilizzato il prezzario regionale dell'agricoltura del 2002;

2. per tre pratiche manca la notifica al beneficiario dell'approvazione del progetto e l'autorizzazione ad iniziare i lavori, tuttavia si rileva che tale comunicazione è collettiva e si sostanzia con la pubblicazione della graduatoria finale;
3. per una pratica la check-list di istruttoria regionale riporta una data di presentazione della domanda diversa rispetto alla data effettiva della stessa;
4. per una pratica si rileva che il punteggio attribuito al beneficiario dall'istruttore regionale non è in linea con quanto previsto dal bando;
5. per una pratica la dichiarazione della superficie vitata a norma del Reg. CE n° 1294/96 risulta poco leggibile.

5.3.7 Vino ed Alcole

5.3.7.1 Distillazione facoltativa (Art. 29 Reg. CE 1493/99)

Dal 1° Settembre 2000, è consentita la distillazione facoltativa dei vini da tavola o atti a diventare vini da tavola di cui all'art. 29 del Reg. CE 1493/99, le cui modalità applicative sono definite dal Reg. CE 1623/00. Tale intervento è volto al sostegno del mercato vitivinicolo e, di conseguenza, a favorire la fornitura dei prodotti della distillazione del vino nel settore dell'alcole per usi commestibili.

L'aiuto è erogato alle distillerie che stipulano contratti di distillazione con produttori e li presentano nei tempi e nelle modalità previste dalla circolare ministeriale per la campagna di riferimento, e dalla circolare AGEA.

Tutte le domande di aiuto (sia per la richiesta dell'aiuto in via anticipata, che a saldo) debbono riferirsi a contratti di consegna, raggruppati in base al periodo di presentazione (dal 1 al 15 e dal 16 al 30 del mese) agli organismi regionali territorialmente competenti per l'approvazione, e conseguentemente comunicati all'Unione Europea

L'istruttoria delle domande e della documentazione amministrativa allegata viene effettuata presso l'Unità Operativa ammassi pubblici, privati ed alcole di AGEA.

Delegato ai controlli presso le distillerie è l'UTF. Questo Ufficio vaglia sistematicamente le caratteristiche dei vini presentati per la distillazione e dei prodotti ottenuti dalla distillazione: in particolare il quantitativo e il titolo alcolometrico. Tale controllo è istituzionale.

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'U.O. utilizza check list cartacee per l'istruttoria amministrativa, nonché check list informatiche dalle quali, però si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo alla liquidazione dell'aiuto e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Il campione da noi selezionato è composto da 8 pratiche, per un importo complessivo pari ad Euro 21.285.478,91.

Dalle verifiche effettuate sono state riscontrate le seguenti anomalie:

1. per due pratiche il pagamento dell'aiuto è avvenuto oltre il termine di 5 giorni lavorativi previsti tra l'imputazione delle somme al FEAOG e la data valuta a favore del beneficiario;
2. per una pratica manca la lettera di conferma della garanzia dall'ente garante, tuttavia sul sistema informativo risulta confermata;
3. per una pratica sulla domanda manca l'indicazione delle coordinate

bancarie;

4. Per tutte le pratiche le denunce di produzione non sono state allegate ai fascicoli. Tali denunce sono depositate presso Agrisian, che svolge l'attività istruttoria sulla documentazione presentata per l'erogazione dell'aiuto e la trattiene inviando in Agea solo l'esito, formalizzato in un prospetto di liquidazione dell'aiuto in carta non intestata. I funzionari istruttori e revisori dell'U.O. effettuano un ulteriore controllo, non previsto, e, se riscontrano degli errori, apportano delle correzioni manuali a tale prospetto.

5.3.7.2 Distillazione obbligatoria (Art. 27 Reg. CE 1493/99)

La distillazione obbligatoria ha lo scopo di distillare i sottoprodotti dei vini come fecce e vinacce, che non devono essere smaltiti diversamente.

I produttori soggetti agli obblighi di distillazione di cui all'Art. 27 del Reg. (CE) n. 1493/99 devono consegnare ad un distillatore, entro il 15 luglio della campagna in corso, la totalità delle vinacce e delle fecce provenienti dalla vinificazione.

Il rapporto fra il quantitativo di alcole contenuto nei sottoprodotti, rispetto al volume di alcole presente nel vino prodotto, è almeno pari al 5%. Qualora tale percentuale non venga raggiunta, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione in modo da garantire dette percentuali.

L'aiuto è concesso ai distillatori che completano le operazioni nei tempi previsti (non oltre il 31 luglio della campagna in questione). L'importo dell'aiuto è fissato per percentuale vol. di alcole e per ettolitro di prodotto. Le caratteristiche dei sottoprodotti consegnati e dei prodotti ottenuti dalla distillazione sono verificate dall'UTF, in sede istituzionale: in particolare il quantitativo e il titolo alcolometrico. Il controllo sul prodotto finito avviene in maniera sistematica per ogni saggio di prodotto immesso in distillazione.

Le verifiche della documentazione amministrativa presentata da ciascuna distilleria viene effettuata presso l'Ufficio Ammassi pubblici, privati ed Alcool di AGEA.

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'U.O. utilizza check list cartacee per l'istruttoria amministrativa, nonché check list informatiche dalle quali, però si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo alla liquidazione dell'aiuto e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Il campione da noi selezionato è composto da 1 pratica, per un importo complessivo pari ad Euro 311.153,37.

Dalle verifiche effettuate è stata riscontrata la seguente anomalia:

1. per la pratica selezionata il pagamento dell'aiuto è avvenuto oltre il termine di 5 giorni lavorativi previsti tra l'imputazione delle somme al FEAOG e la data valuta a favore del beneficiario.

5.3.7.3 Aiuti al magazzinaggio vini (Art. 23 Reg. CE n. 1623/2000)

Tale aiuto è concesso ai produttori di vino, singoli o associati, interessati a stipulare contratti di magazzinaggio a lunga durata con l'AGEA.

I contratti vengono perfezionati presso gli IPA e corredati della documentazione prevista dalla circolare ministeriale di riferimento.

La verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata viene effettuata presso l'Ufficio Vino ed Aiuti Comunitari di AGEA.

Delegato ai controlli è l'Ufficio Repressione Frodi, incaricato ad effettuare verifiche sistematiche su tutte le domande.

Il campione da noi selezionato è composto da 2 pratiche, per un importo complessivo pari ad Euro 100.375,78.

Dalle verifiche effettuate sono state riscontrate le seguenti anomalie:

1. per una pratica manca il certificato antimafia;
2. per una pratica manca la copia del documento d'identità del richiedente l'aiuto.

5.3.7.4 Aiuto all'arricchimento del vino (Art. 34 del Reg. CE n. 1623/2000)

L'aiuto è concesso ai produttori singoli ed associati che, nei tempi e nelle zone viticole autorizzate dal MIPAF per la campagna di riferimento, utilizzano i mosti di uva concentrati o mosti d'uva concentrati rettificati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini.

I produttori che intendono beneficiare degli aiuti comunitari previsti dall'art. 34 del Reg. CE 1623/2000 devono presentare, entro 48 ore dall'operazione di arricchimento, una dichiarazione preventiva di arricchimento all'Ispettorato Provinciale Repressione Frodi.

Le operazioni di arricchimento possono essere effettuate dal 1 Agosto al 31 Dicembre.

Gli Uffici periferici dell'Ispettorato Centrale repressione frodi competenti per territorio sono incaricati di verificare che le operazioni di arricchimento siano effettuate in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. In particolare sono tenuti a verificare la corretta tenuta del registro degli arricchimenti e delle altre scritture contabili obbligatorie, oltre alla presenza dei documenti di accompagnamento dei mosti di uve utilizzate.

Il campione da noi selezionato è composto da 8 pratiche, per un importo complessivo pari ad Euro 2.854.037,71.

Dalle verifiche effettuate sono state riscontrate le seguenti anomalie:

1. per una pratica sulla copia del registro degli arricchimenti manca il timbro dell'Ispettorato Repressione Frodi;
2. per tre pratiche sul certificato di iscrizione al registro delle imprese manca il timbro della Camera di Commercio;
3. per due pratiche manca la fotocopia della carta d'identità del richiedente l'aiuto.

5.3.7.5 Aiuto alla trasformazione dei succhi d'uva

Il campione da noi selezionato è composto da 1 pratica, per un importo complessivo pari ad Euro 48.942,24.

Dalle verifiche effettuate è stata riscontrata la seguente anomalia:

1. per la pratica selezionata il pagamento dell'aiuto è avvenuto oltre il termine di 5 giorni lavorativi previsti tra l'imputazione delle somme al FEAOG e la data valuta a favore del beneficiario.

5.3.8 Latte e prodotti caseari

5.3.8.1 Aiuto all'ammasso di formaggio

Tale settore è disciplinato dal Reg. CE N. 804 del 1968, dal Reg. CE N. 2659 del 1994 e dal Reg. CE N. 1011 del 2001; per quanto riguarda il Pecorino Romano il regolamento è emesso annualmente, e quello di competenza è il Reg. 1244/04.

La concessione degli aiuti all'ammasso privato è subordinato alla stipula di un contratto di ammasso che deve soddisfare le seguenti condizioni:

- alla data di inizio dell'ammasso i formaggi devono avere l'età minima prevista dall'art 8 del Reg. CE N. 804 del 68 (rispettivamente: 9

- mesi per il Grana Padano, 15 mesi per il Parmigiano Reggiano, 3 mesi per il Provolone e 3 mesi per il Pecorino Romano);
- la partita di formaggio oggetto del contratto deve essere minimo di due tonnellate;
- i formaggi devono essere di qualità sana, certificata da appositi organismi nominati direttamente dal MIPAF, e recare impressi il marchio rilasciato dall'organismo designato dallo Stato membro, il numero dell'impresa di produzione in cui sono fabbricati, il mese di fabbricazione (per il Pecorino Romano va indicato anche il giorno di fabbricazione) e un marchio specifico apposto all'inizio dell'ammasso.

Al momento dell'entrata all'ammasso l'organismo regionale territorialmente competente procede a controlli, intesi ad accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e ad impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale.

Oltre all'esame della contabilità il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione.

I controlli eseguiti sono oggetto di un verbale di controllo all'atto dell'entrata in ammasso firmato dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente.

Il beneficiario inoltra domanda di ammasso all'AGEA, in cui comunica la volontà di ammassare un determinato quantitativo di formaggio a decorrere da una certa data, unitamente ad un verbale di cui sopra, nel quale si riassumono le quantità ammassate e le relative date di ammasso.

La domanda è accettata (con efficacia retroattiva alla data di ammasso) dall'AGEA mediante una lettera che comunica l'avvenuta accettazione e da tale data inizia a decorrere il rapporto contrattuale tra AGEA e ammassatore. La data di accettazione, non deve essere superiore di 40gg alla data di ricezione della domanda. Per il Pecorino Romano, la domanda deve essere accettata entro 30 gg dalla data di registrazione della domanda.

L'aiuto può essere accordato soltanto per un periodo superiore a sessanta giorni e che non ecceda:

- 180gg per il formaggio Grana Padano e Pecorino Romano (ma non oltre il 30 marzo dell'anno successivo all'ammasso);
- 255gg per Parmigiano Reggiano;
- 150 gg per il Provolone

Al termine del periodo contrattuale di ammasso, l'organismo regionale territorialmente competente redige un verbale di autorizzazione alle operazioni di uscita dall'ammasso privato delle quantità di formaggio (c.d. verbale di svincolo) che viene inoltrato all'AGEA; l'AGEA, accertata la correttezza formale e finanziaria dell'aiuto, procede al pagamento del contributo.

L'organismo regionale territorialmente competente, su richiesta di AGEA, procede a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione deve corrispondere al 10% almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto dell'ammasso.

L'importo dell'aiuto concernente un contratto di ammasso è l'importo applicabile il primo giorno dell'ammasso contrattuale.

Il pagamento deve avvenire entro 90gg dall'ultimo giorno utile per l'ammasso che dà diritto all'aiuto.

Sono passati agli Organismi Pagatori Regionali le competenze relative alle liquidazioni con particolare riguardo al Parmigiano Reggiano, al Provolone e al Grana Padano per le industrie aventi sede legale nelle regioni con Organismi Pagatori autonomi.

Nel corso dell'esercizio FEOGA 2005 sono state pagate 583 domande d'aiuto all'ammasso di formaggi per l'importo complessivo di 27.238.792,17 €, distribuite così come esposto nella tabella sottostante:

Prodotto	Importo in €	Tonnellate	Numero Beneficiari
Parmigiano Reggiano	15.533.383,04	75.838,18	357
Grana Padano	9.540.245,33	91.688,81	187
Pecorino Romano	1.846.228,84	19.000,19	31
Provolone Valpadana	318.934,96	4.693,59	8
TOTALI	27.238.792,17	191.220,77	583

I controlli fisici effettuati nell'esercizio FEOGA 2005 sono esposti nella tabella sottostante:

Prodotto	Importo in €	Tonnellate	Numero Beneficiari
Parmigiano Reggiano	15.533.383,04	75.838,18	357
Grana Padano	9.540.245,33	91.688,81	187
Pecorino Romano	1.846.228,84	19.000,19	31
Provolone Valpadana	318.934,96	4.693,59	8
TOTALI	27.238.792,17	191.220,77	583

Il campione da noi selezionato è composto da 4 pratiche, per un importo complessivo pari ad Euro 9.315,20.

Dalle verifiche effettuate sono state riscontrate le seguenti anomalie:

1. per una pratica manca la domanda di secondo svincolo la documentazione integrativa (domanda d'aiuto compilata, documento di riconoscimento del richiedente, verbale di immagazzinamento, accettazione di Agea) non è presente in quanto tale documentazione viene allegata soltanto al primo svincolo;
2. per una pratica manca l'evidenza dell'esecuzione dell'istruttoria di Agrisian sulla domanda;
3. per una pratica sulla check list manca la firma di approvazione del funzionario istruttore dell'U.O. in quanto assente al momento dell'istruttoria della stessa;
4. per una pratica il pagamento dell'aiuto è avvenuto oltre il termine di 5 giorni lavorativi previsti tra l'imputazione delle somme al FEAOG e la data valuta a favore del beneficiario.

5.3.8.2 Aiuto al latte scremato in polvere

Tale settore è disciplinato dall'art. 10 e 15 del Reg. (CE) N. 1255/99 e dal Reg. (CE) N. 2799/99 recante modalità di applicazione in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere.

L'obiettivo dell'aiuto è quello di sostenere la commercializzazione delle proteine del latte. Le aziende che beneficiano degli aiuti devono garantire che il latte scremato e il latte scremato in polvere siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali.

Per beneficiare dell'aiuto l'azienda deve essere riconosciuta dai competenti Ispettorati Provinciali, i quali devono attestare che il processo produttivo nonché i prodotti finiti presentino determinate caratteristiche qualitative, congruenti con le statuizioni comunitarie. A causa degli alti costi di trasformazione di questo settore, si è manifestata la necessità che questo aiuto fosse erogato in forma anticipata, nella misura del 100%, purché garantito da una polizza fidejussoria del 110%; la richiesta di pagamento è inoltrata in genere settimanalmente, unitamente ai verbali di controllo.

A prodotto finito, viene svincolata la garanzia prestata.

Le imprese hanno l'obbligo di tenere appositi registri desunti dalla loro contabilità di magazzino, nei quali figurano le indicazioni ritenute necessarie per agevolare l'applicazione del presente regolamento.

Il campione da noi selezionato è composto da 1 pratica, per un importo complessivo pari ad Euro 85.640,74.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.3.9 Foraggi

5.3.9.1 Aiuto produzione foraggi essiccati e disidratati

Il settore è disciplinato dal regolamento CE n° 603/95 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e da Reg. CE n° 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento CE n° 603/95.

Alle imprese di trasformazione viene corrisposto un aiuto per i foraggi venduti a seguito di una attività di trasformazione (disidratazione o essiccazione).

In Italia i prodotti ammessi all'aiuto possono essere:

- foraggi disidratati (foraggi raccolti e consegnati all'impresa di trasformazione allo stato verde, e successivamente essiccati artificialmente tramite disidratazione)
- foraggi essiccati al sole (foraggi lasciati in campo ad essiccare al sole, consegnati all'impresa allo stato secco e successivamente macinati e confezionati)

Obiettivo dell'aiuto è quello di contenere il prezzo dei mangimi che costituisce uno dei costi principali per l'allevamento del bestiame.

Per ottenere l'aiuto è necessario che le imprese di trasformazione:

- abbiano venduto i foraggi trasformati e questi siano materialmente usciti dal perimetro dell'impresa;
- presentino appostiti certificati di analisi su tutte le partite uscite nel mese comprensivi dei campioni effettuati in contraddittorio con i tecnici dell'ispettorato regionale competente per territorio,, dai quali risulti un tasso di umidità ed un tasso di proteine conforme a quanto previsto dalla normativa.

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese di trasformazione che:

- abbiano ottenuto il riconoscimento ufficiale dall'AGEA. Tale riconoscimento viene concesso a seguito di richiesta dell'impresa completata da un dossier che descrive gli impianti, i locali, le attrezzature di trasformazione e di pesatura e da una relazione tecnica dell'ispettorato di verifica di tali condizioni;

- abbiano stipulato con il produttore un contratto di acquisto di materia prima.

I contratti devono essere depositati all'Ispettorato competente entro il 15 settembre dell'anno di raccolta.

Tali contratti devono indicare:

- estremi dei contraenti
- le quantità presumibili oggetto di consegna
- i dati catastali delle superfici oggetto di coltivazione

Ciò al fine di permettere il controllo integrato da AGRISIAN e il controllo a campione da parte dei tecnici dell'ispettorato.

L'Ispettorato competente per territorio effettua delle ispezioni fisiche presso i trasformatori, onde verificare, mediante la procedura del campionamento, almeno il 5% del volume dei foraggi trasformati dal singolo richiedente; gli esiti dei controlli sono riassunti in appositi verbali.

Copie dei contratti sono inviati dall'ispettorato all'AGEA che a sua volta li trasmette all'Agrisian per il caricamento dei dati catastali delle particelle interessate alla coltura negli archivi informatici per gli opportuni controlli incrociati.

Per poter fruire dell'aiuto l'impresa di trasformazione presenta ogni mese una domanda di aiuto entro 45 giorni dalla fine del mese durante il quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa stessa.

L'aiuto comunitario è fissato in 68,83 Euro/Ton. per i foraggi disidratati e in 38,64 Euro/Ton. per i foraggi essiccati al sole. Tale importo è condizionato al rispetto delle Quantità Massime Garantite (QMG) a livello Comunitario. Con Reg. CE 1295/2005 l'importo dell'aiuto per i foraggi disidratati è stato ridotto a 57,02 Euro/Ton per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Al termine della campagna di commercializzazione (che va dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo) la U.E. calcola i totali dei quantitativi ammessi all'aiuto e fissa le tariffe definitive in funzione del superamento o meno delle quote.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tariffe definitive l'AGEA procede alla liquidazione dei relativi saldi.

La domanda di aiuto comunitario ai foraggi essiccati viene presentata all'AGEA tramite l'Ispettorato competente per territorio, il quale, dopo una prima istruttoria, la trasmette all'AGEA accompagnata da una relazione tecnica.